

BOZZE DI STAMPA

14 ottobre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (1634-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.200 (già 1.1)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1), con il seguente:

« 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di Stato assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. »;

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «3», sostituire le parole: «L'esame di maturità» con le seguenti: «L'esame di Stato»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

d) *al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 2 bis) con il seguente: « 2-bis. L'esame di Stato è validamente sostenuto se il candidato ha svolto tutte le prove di cui al comma 2 »;*

e) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*

f) *al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche del curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe. »;*

g) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*

h) *al comma 1, sopprimere la lettera e);*

i) *sopprimere i commi 2, 3, 4 e 8.*

1.201 (già 1.2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 1), capoverso «1», sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, di seguito denominato esame di Stato» e al terzo periodo, sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato»;*

b) *alla lettera a), numero 2), capoverso «2», sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato»;*

c) *alla lettera a), numero 3), capoverso «3», sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato»;*

d) *alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato»;*

e) *alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato»;*

f) *al comma 2, sostituire le parole: «esame di maturità» con le seguenti: «esame di Stato»;*

g) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «esami di maturità» con le seguenti: «esami di Stato»;*

h) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «esami di maturità» con le seguenti: «esami di Stato».*

1.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", al secondo periodo, sopprimere la parola: "anche".

1.202

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, DAMANTE, GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a):

1) al numero 1, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo;

2) al numero 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro,»;

3) al numero 3, capoverso 3, dopo le parole: «delle competenze maturate» inserire le seguenti: «delle attività svolte»;

alla lettera b):

1) sostituire le parole «aree disciplinari» con le seguenti: «classi di concorso»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ragione della peculiarità della disciplina dei percorsi dell'istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, le classi di concorso relative ai membri interni della commissione dei percorsi dell'istruzione professionale sono scelte dai relativi consigli di classe, avendo anche riguardo alla peculiarità della progettazione per unità di apprendimento.»;

alla lettera c):

1) sopprimere il numero 1;

2) al numero 2, capoverso 7, sopprimere le parole «le quattro discipline oggetto di colloquio di cui al comma 9,»;

3) al numero 3, al secondo periodo, sopprimere la parola «quattro»; al terzo periodo, sostituire le parole: «delle conoscenze, delle abilità e delle competenze» con le seguenti: «dai risultati di apprendimento previsti al termine dei percorsi ai sensi degli ordinamenti vigenti»; al quarto periodo, dopo le parole: «competenze maturate» inserire le seguenti: «e delle attività svolte».

1.5

MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso "2", sostituire le parole: "formazione scuola-lavoro" con le seguenti: "alleanza scuola-lavoro";

b) al comma 6, capoverso "784-octies", al primo periodo, sostituire le parole: "formazione scuola-lavoro" con le seguenti: "alleanza scuola-lavoro".

1.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.8

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 16, al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le linee guida per la formazione del personale docente componente le commissioni d'esame."»

1.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, Barbara FLORIDIA, MALPEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.10

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.11

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis", sopprimere la parola: "regolarmente".

1.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «7.», sopprimere le parole: «le quattro discipline oggetto di colloquio di cui al comma 9, nonché» e al numero 3), secondo periodo, sopprimere le parole: «sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo,».

1.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), al numero 2), capoverso "7", sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "due" e al numero 3), capoverso "3.1)", secondo periodo, sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "due".

1.15

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «delle informazioni contenute nel» con la seguente: «del».

1.16

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 3), al secondo periodo, dopo le parole: «in modo critico e personale» inserire le seguenti: «, anche utilizzando la lingua straniera,».

1.17

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 3), al secondo periodo, sopprimere le parole: «, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto».

1.18

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 3), al terzo periodo, sopprimere la parola: «anche».

1.20

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.22

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Ai fini della piena valorizzazione della funzione educativa dell'errore, in particolare nei percorsi del primo biennio, è introdotta, in via sperimentale, la possibilità di percorsi di supporto formativo personalizzato per studentesse e studenti che, al termine del secondo anno, abbiano evidenziato specifiche fragilità nell'apprendimento, anche in relazione a condizioni socio-economiche svantaggiate. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

1.24

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 2.

1.26

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 3, capoverso "7", al primo periodo, sostituire le parole: "entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico" con le seguenti: ", entro lo scrutinio finale, nel caso di esito favorevole,".

1.27

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 4.

1.29

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, GAUDIANO

Sopprimere il comma 6.

1.203

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, DAMANTE, GAUDIANO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «anche per la formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina a componenti delle commissioni degli esami di maturità» con le seguenti: «anche per la formazione continua dei docenti, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze in materia di educazione digitale».

1.34

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.35

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 8.

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 2025, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

premesso che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce modifiche alla disciplina dell'esame di Stato del secondo ciclo, anche in relazione alla valutazione della maturazione personale, della capacità critica e dell'autonomia degli studenti;

considerato che:

la mancanza di criteri definiti per valutare la "maturazione personale" potrebbe generare disparità interpretative tra le commissioni e ledere il principio di equità valutativa;

l'introduzione di criteri soggettivi, se non accompagnata da formazione specifica e indicazioni operative, può aumentare l'arbitrarietà nella valutazione finale,

impegna il Governo:

ad adottare linee guida nazionali chiare per la valutazione della maturazione personale, dell'autonomia e del senso di responsabilità degli studenti, assicurando equità e coerenza tra le diverse istituzioni scolastiche;

ad attivare percorsi formativi rivolti ai commissari d'esame, con particolare riferimento agli aspetti pedagogici, relazionali e valutativi.

G1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 2025, n. 127, recante disposizioni urgenti in

materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

premessi che la dispersione scolastica, in particolare nelle aree a maggiore disagio socio-economico, rappresenta una criticità strutturale del sistema educativo italiano;

considerato che:

l'esame di Stato costituisce non solo un traguardo formativo, ma anche un banco di prova per la capacità del sistema scolastico di accompagnare con equità tutti gli studenti;

il superamento dell'esame può essere significativamente influenzato dalla discontinuità didattica, dalla carenza di orientamento e dalla qualità del PCTO,

impegna il Governo:

a predisporre misure straordinarie per garantire la continuità didattica nei due anni precedenti l'esame di Stato, soprattutto nei territori ad alto tasso di dispersione;

a prevedere risorse dedicate al rafforzamento dell'orientamento scolastico e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con i principi educativi della scuola pubblica.

G1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 2025, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

premessi che la partecipazione studentesca è uno degli strumenti fondamentali per promuovere cittadinanza attiva e democrazia nella scuola;

considerato che:

i cambiamenti normativi relativi all'esame di Stato hanno un impatto diretto sulla vita degli studenti e sulla percezione di equità del sistema scolastico;

è necessario promuovere forme strutturate di confronto tra istituzioni scolastiche e rappresentanze studentesche,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo permanente di consultazione con le principali organizzazioni studentesche, per monitorare l'attuazione della riforma e raccogliere proposte migliorative;

a valorizzare, anche nell'ambito dell'esame di Stato, i percorsi di partecipazione democratica, cittadinanza attiva e responsabilità sociale svolti dagli studenti.

EMENDAMENTI

1.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di posti di sostegno)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 567, le parole "1.866 posti di sostegno" sono sostituite dalle seguenti "5.000 posti di sostegno".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 2

2.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO

Sopprimere l'articolo.

2.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, sostituire il capoverso «8-bis» con il seguente: «8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, previa deliberazione degli organi collegiali, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, può proporre al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».

2.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, Barbara FLORIDIA, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso "8-bis", al secondo periodo, dopo le parole: "il dirigente scolastico" inserire le seguenti le parole: ", previa deliberazione degli organi collegiali,".

2.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso "8-bis", al secondo periodo, sostituire la parola: "propone" con le seguenti: "può proporre".

2.9

FURLAN, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. E' consentita l'assunzione ai fini giuridici dal 1° settembre 2025 ed economica dal 1° settembre 2026, degli idonei nei concorsi PNRR1 e PNRR2 sui posti ancora disponibili per effetto di rinunce di aspiranti inseriti nelle graduatorie del 30 per cento».

2.0.1

FURLAN, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Comitato per la valutazione dei docenti)

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 11, comma 2, le lettere b) e c) sono abrogate.»

Art. 2-bis

2-bis.200

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, GAUDIANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027,» con le seguenti: «a partire da maggio 2024»

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO

Al comma 1, sostituire le parole: "alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024", con le seguenti: "alla contrattazione integrativa nazionale per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per la valorizzazione del personale Ata".

3.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole: "alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024" con le seguenti: "alla contrattazione integrativa nazionale per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per la valorizzazione del personale Ata".

3.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole: "alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024" con le seguenti: "al Fondo per il miglioramento dell'offerta for-

mativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola".

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO

Al comma 2, sostituire le parole: "alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024", con le seguenti: "al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola".

3.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 3, sostituire le parole: "del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio" con le seguenti: "integrativa al fine di incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL Istruzione e Ricerca - Sezione scuola".

3.200 (già 3.100/1)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, Barbara FLORIDIA

Al comma 5-bis, lettera c), sopprimere le parole da: «, esclusivamente» fino alla fine del periodo.

3.201 (già 3.8)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente:

«5-ter. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e supportare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, e gradualmente per i 5 anni scolastici successivi, i parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativi al numero minimo e massimo di alunni per classe sono modificati indicando, per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,

massimo 25 alunni, 20 in presenza anche di un solo alunno in situazione di disabilità in condizioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e minimo 15 alunni. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative di quanto previsto ai sensi del primo periodo del presente comma, anche in considerazione del decremento della popolazione scolastica derivante dal fenomeno della denatalità».

3.202 (già 3.9)

GAUDIANO, PIRONDINI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente:

«5-ter. Al comma 85 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

"85-bis. In sede di mobilità territoriale e professionale, i docenti hanno facoltà di escludere l'assegnazione su posti di potenziamento, all'atto della domanda. L'Amministrazione scolastica provvede ad aggiornare la relativa modulistica, tenendo conto della scelta di cui poter usufruire al primo periodo, ed è tenuta a rispettare tale opzione, destinando i docenti che l'abbiano esercitata esclusivamente su posti curricolari.

85-ter. Per i docenti delle classi di concorso relative all'insegnamento di strumenti musicali, i posti di potenziamento devono ricomprendere esclusivamente attività coerenti con l'insegnamento individuale o laboratoriale dello strumento medesimo, escludendo eventuali utilizzi e supplenze su altre discipline. Conseguentemente non possono essere assegnate da parte degli Uffici scolastici cattedre di strumento musicale di potenziamento a scuole con indirizzo diverso da quello musicale".».

3.203 (già 3.10)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente:

«5-ter. All'articolo 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni

di euro per l'aggiornamento e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) lo studio e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nel supportare l'uso didattico e affrontare saperi complessi;

3) l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche, nonché con soggetti appartenenti al mondo della scuola, e associazioni certificate afferenti al mondo della cultura e al terzo settore.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.204 [già 3.11 (testo 2)]

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente:*

«5-ter. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato per l'anno 2025, di una cifra pari a 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

b) *nella rubrica sostituire le parole «nonché in materia di welfare del personale scolastico» con le seguenti: «nonché in materia di welfare del personale scolastico e dello studente»*

3.205 [già 3.12 (testo 2)]

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente:

«5-ter. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e dello studente».

3.206 [già 3.13 (testo 2)]

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5-bis, aggiungere in fine i seguenti:*

«5-ter. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,

che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 3000 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante le disposizioni di cui ai commi da *5-ter* a *5-sexies*..":

5-quater. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»..";

5-quinquies. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.90. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2025, il versamento è effettuato nell'anno 2026 e, comunque, entro il 31 gennaio. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»;

5-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento.»;

5-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.".

b) *nella rubrica sostituire le parole «nonché in materia di welfare del personale scolastico» con le seguenti: «nonché in materia di welfare del personale scolastico e dello studente»*

3.207 (già 3.14)

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*5-ter.* Per il personale scolastico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado impiegato con contratto a tempo determinato, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, è prevista un'indennità aggiuntiva, in ragione dell'assenza di scatti di anzianità e altre tutele, nel limite complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi, le tempistiche e le modalità di assegnazione dell'indennità aggiuntiva di cui al comma *5-bis*.

5-quinquies. Agli oneri di cui al comma *5-bis*, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.208 (già 3.15)

ALOISIO, PIRONDINI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. Quota parte delle risorse di cui al presente articolo è devoluta al rafforzamento del sistema di sostegno e accompagnamento degli studenti con bisogni educativi speciali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto tenendo conto dei seguenti criteri e finalità:

- a) promuovere percorsi di formazione continua del personale educativo in materia di didattica inclusiva;
- b) facilitare l'accesso a strumenti compensativi;
- c) favorire l'adozione di tecnologie didattiche inclusive nelle scuole di ogni ordine e grado».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

GAUDIANO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1634, recante Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, reca «Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di *welfare* del personale scolastico»;

occorre *in primis* smentire una «narrazione», già da tempo inveratasi in luogo comune, secondo la quale gli insegnanti sarebbero dei privilegiati, con un orario di lavoro ridotto e lunghi periodi di ferie. Dietro tale stereotipo vi sono, invece, le vite e l'impegno di oltre 684.000 docenti, che - dalla Scuola

dell'infanzia fino alle secondarie di secondo grado - accompagnano le nuove generazioni nel loro percorso di crescita;

secondo quanto riportato nel CCNL, i docenti lavorano, rispettivamente: 945 ore annue nella scuola dell'infanzia; 744 ore annue nella scuola primaria; 608 ore annue nella secondaria di primo e secondo grado. A queste devono aggiungersi 40 ore previste per attività collegiali nonché ulteriori 40 per la partecipazione a consigli di classe e attività collegate;

tuttavia, secondo uno studio accreditato dell'Università Cattolica di Milano, il lavoro «sommerso» del personale docente - su un campione rappresentativo di 166 insegnanti scelti in diverse zone d'Italia - ammonta ad almeno il doppio rispetto a quello previsto nel contratto, con ore non riconosciute, che in busta paga si tradurrebbero in un guadagno aggiuntivo superiore a 300 euro settimanali;

considerato che:

se pur al livello internazionale il carico di lavoro frontale appare comparabile con Paesi come la Francia, l'Olanda o la Germania, gli insegnanti italiani, nella realtà, arrivano a lavorare fino a 45 ore settimanali, tra preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, partecipazione agli organi collegiali, attività di aggiornamento, incontri con le famiglie, gestione dei casi problematici all'interno delle classi, attività di inclusione e supporto emotivo agli alunni;

non è raro, anzi è piuttosto frequente che, per necessità, i docenti si trovino a dover assumere il ruolo di psicologi, assistenti sociali o mediatori culturali, dedicando tempo ed energie ben oltre il proprio orario scolastico, per affrontare le fragilità personali e familiari degli alunni;

a ciò si aggiunga la crescente burocratizzazione della professione docente, dovuta anche ai tagli alle segreterie scolastiche - avviati con la riforma Gelmini a far tempo dal 2008 - che hanno scaricato sul personale docente oneri amministrativi sempre più pesanti;

valutato infine che:

il reale carico di lavoro dei docenti italiani, che supera di gran lunga le 18 ore settimanali di attività frontale previste dal contratto collettivo nazionale è una questione cruciale, non più rinviabile. Si tratta di un lavoro invisibile, che dà frutto ma che non risulta in busta paga, pur avendo valore economico concreto: ore non retribuite che rappresentano un debito che lo Stato ha contratto nei confronti dei suoi insegnanti, non solo economico, ma anche morale;

a questo si aggiunge un dato preoccupante quale l'elevato rischio di *burn-out* che colpisce sempre più il personale docente, costretto a reggere un carico di *stress* e responsabilità crescenti, senza adeguato sostegno, né riconoscimento, e senza per questo tralasciare o mettere in secondo piano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, anch'esso sottoposto a una cronica carenza di organico e retribuzioni inadeguate;

valorizzare il lavoro degli insegnanti e del personale scolastico significa accendere una polizza assicurativa sul futuro delle nuove generazioni, ovvero sull'intero sistema Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- riconoscere formalmente, anche a fini contrattuali e retributivi, il reale carico di lavoro dei docenti italiani, prevedendo un incremento salariale che possa contribuire a colmare il divario retributivo tra i docenti e le altre categorie del pubblico impiego, anche in rapporto alla media europea;

- affrontare seriamente il tema dello *stress* da lavoro correlato e fenomeni di *burn-out*, che sempre più frequentemente investono i docenti, introducendo strumenti concreti di prevenzione e tutela, anche a fini previdenziali, espressamente dedicati per il personale scolastico.

EMENDAMENTI

3.0.3

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e formazione dell'organico di sostegno)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2026/27 sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

3.0.4 (testo 2)

Barbara FLORIDIA, GAUDIANO, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento pensionistico del personale docente)

1. Presso il Ministero dell'Istruzione e del merito e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Osservatorio permanente con il compito di monitorare le condizioni economiche, organizzative e ambientali in cui opera il personale scolastico, con particolare riguardo ai fattori di rischio connessi allo svolgimento della professione, inclusi lo stress da lavoro correlato e i fenomeni di *burn-out*.

2. In considerazione della natura particolarmente gravosa della funzione docente, a decorrere dal 1° settembre 2026, al personale delle istituzioni scolastiche si applicano, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2017, n. 157, le disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento pensionistico di cui all'Accordo quadro sui lavori usuranti, all'APE sociale e alla disciplina dei lavori gravosi, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

3.0.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure urgenti per i docenti specializzati con TFA)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevede punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di concorso per i docenti specializzati che hanno svolto il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249".

3.0.7

FURLAN, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Nei capitoli di spesa 2554, 2555, 2556 e 2549 iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito come definiti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, i piani gestionali relativi alle competenze del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono unificati a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con l'unica eccezione riguardante i compensi per gli esami di Stato.»

3.0.8

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18, al capoverso 83-ter, le parole "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, e per il 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle

Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2025 e di 7,2 milioni di euro per il 2026, per la quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' reso pubblico il punteggio finale dei soggetti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabetico, al fine di rendere ciascun candidato consapevole della propria posizione.».

3.0.10

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento buoni pasto al personale scolastico)

1. A decorrere dal triennio contrattuale 2025-2027, è riconosciuto al personale scolastico delle istituzioni scolastiche statali il diritto a usufruire del

buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle eventuali economie di spesa che si rendono disponibili sul Fondo per l'offerta formativa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le modalità operative di erogazione dei buoni pasto, il loro valore unitario e i criteri di assegnazione sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa d'istituto.

4. Restano ferme eventuali disposizioni contrattuali che prevedano condizioni di miglior favore per il personale interessato.».

3.0.11

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, MALPEZZI, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal Comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più Comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e

la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, RANDO

Sopprimere l'articolo.

4.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

4.200

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.201

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

4.202

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 1-quinquies.

4.203

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 1-sexies.

4.0.3

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di insegnanti di religione cattolica)

1. All'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- b) al comma 2, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- c) al comma 3, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Per l'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026";

b) le parole "nel limite dei posti vacanti e disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "su tutti i posti vacanti e disponibili".».

4.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Reclutamento degli insegnanti di religione e assegnazione della sede)

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis* Dall'anno scolastico 2026/2027 in poi le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili fino alla copertura della percentuale prevista dalla legge 18 luglio 2003, n. 186".

2. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2026, del 90 per cento dal 1° settembre 2027 e del 95per cento dal 1° settembre 2028».

3. Dal 1° settembre 2026 le procedure di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale assegnano loro la titolarità sull'istituzione scolastica".»

4.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Mobilità professionale)

1. I docenti incorsi nei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, che abbiano maturato almeno cinque anni di utilizzazione e siano in possesso dei titoli richiesti, possono accedere alla mobilità professionale secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo vigente."

4.0.6 (testo 2)

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di educazione affettiva)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi in favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. La presente disposizione è, in particolare, finalizzata a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute e il benessere psicofisico della persona;

e) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva, usufruendo di un incremento del monte ore scolastico pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare;

f) la formazione continua del corpo docente;

g) il finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio pedagogici, strettamente connesse all'educazione alla relazione.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel pieno rispetto della autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".».

4.0.7 (testo 2)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche, nonché favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i principî e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei per-

corsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'Istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".».

Art. 5

5.2

ALOISIO, PIRONDINI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di coinvolgere gli studenti con disabilità in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di uscite didattiche e viaggi d'istruzione)

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti parametri e criteri volti a stabilire l'entità dell'indennità di missione di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziato allo scopo.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato nel limite massimo di un milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 6

6.2

ALOISIO, PIRONDINI, GAUDIANO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche in conformità alle esigenze e alle specifiche necessità degli studenti con disabilità».

6.200 (già 6.100/1)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1-bis, lettera b), capoverso «2-quater», sostituire le parole: «20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036» con le seguenti: «30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2027».

6.201 (già 6.5)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente:

«1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026,

2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1634 (Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026),

premesso che:

gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella programmazione e nella realizzazione delle attività didattiche, dei viaggi di istruzione, degli *stage* e degli scambi culturali riscontrano da tempo molte difficoltà;

con l'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici sono emerse criticità che rischiano di comprometterne la realizzazione, in particolare per quelle "uscite" il cui costo complessivo supera i 140.000 euro. In base alla normativa vigente, per gestire appalti di tale entità, le scuole dovrebbero disporre di una qualificazione di primo livello (SF3), che attualmente nessuna istituzione scolastica possiede;

per superare temporaneamente questo ostacolo, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) aveva autorizzato una deroga, valida fino al 31 maggio scorso, che ha permesso comunque di organizzare i viaggi anche oltre la soglia prevista;

con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024, la gestione dei viaggi d'istruzione è stata formalmente ricondotta agli Uffici Scolastici Regionali (USR) aventi il compito di coordinare le attività e di potersi accreditare come stazioni appaltanti qualificate, in modo da supportare direttamente le scuole nelle procedure di gara;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'articolo 1, comma 568, ha previsto il potenziamento degli organici degli USR, con l'aggiunta di 101 unità di personale amministrativo, destinate proprio a

questo tipo di attività, ma le scuole che potranno accedere al supporto degli USR sono ancora in fase di definizione;

fino a quando queste istruzioni non saranno disponibili, restano incerti i margini di autonomia per gli istituti scolastici, in particolare rispetto agli appalti che superano la soglia dei 140.000 euro;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun istituto scolastico sia posto nella condizione di poter operare come stazione appaltante autonoma, senza l'obbligo di accorpamento delle procedure in ragione della specificità didattica di ciascuna iniziativa e affinché siano semplificate le procedure delle attività negoziali attualmente previste dall'ordinamento.
